**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente rel.

Elena Papa Consigliere

Annalaura Leoni Primo Ref.

ha emesso la seguente:

**SENTENZA n. 85/2025**

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63174** del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 24 ottobre 2024 nei confronti di:

**Maiello** Santo, nato a Napoli il 28 marzo 1968, c.f. MLLSNT68C28F839F e residente in Viterbo, via Vicenza n. 96.

Nella odierna udienza pubblica, uditi il magistrato relatore pres. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimo Lupi, non comparsa né costituita la parte convenuta in giudizio.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

**FATTO**

Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato presso questa Sezione, la parte attorea ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione Santo

Maiello, sottufficiale dell' Esercito – 1° lgt.-che, trovandosi legittimamente assente dal servizio per licenza speciale – recupero di festività soppresse- fino al 10 maggio 2023, ometteva, senza giustificato motivo di presentarsi al Reparto di appartenenza nei cinque giorni successivi a quello stabilito per il rientro e sino alla data di segnalazione determinativa del presente giudizio contabile. Del fatto, presuntivamente causativo di danno erariale, vi era segnalazione del 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana" del 10 dicembre 2023 (acquisito al prot. della Procura contabile il 5 gennaio 2024) con cui si rilevava la condotta di diserzione rilevante ai sensi dell'art. 51 c.g.c. ed ai fini penali.

La Procura militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 21 settembre 2023 esercitava l'azione penale nei confronti del Maiello, in ordine all' ipotesi di reato di diserzione aggravata, con l'aggravante del grado rivestito, ai sensi degli artt. 47 n. 2 e 148 n. 2 c.p.m.p., mediante richiesta di rinvio a giudizio.

In sede amministrativa in data 2 ottobre 2023, il Comando delle Forze operative terrestri – Ufficio giuridico legale ha determinato il rinvio dell'esame disciplinare della vicenda alla data di conoscenza integrale del provvedimento conclusivo dell'Autorità Giudiziaria.

Sotto il profilo economico il 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana" provvedeva ad emettere decreto di

firma del Comandante di corpo di sospensione delle poste stipendiali a titolo cautelativo e di garanzia delle ragioni dell' Erario, bloccando le erogazioni stipendiali dal mese di ottobre 2023, con efficacia sino alla cessazione della condotta antigiuridica del sottufficiale, ritenendo che il certificato prodotto non potesse coprire i giorni successivi all' esaurimento della licenza poiché non vi era la prognosi.

La difesa del Maiello con comunicazione via Pec del 24 novembre 2023 contestava la sospensione degli emolumenti al militare.

La quantificazione degli emolumenti indebitamente percepiti posti in evidenza dall' Autorità militare sono relativi al periodo 11 maggio 2023 (data di inizio dell'assenza ingiustificata dal lavoro del Maiello) – 30 settembre 2023, atteso che dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sottufficiale da parte della Procura Militare, l' Amministrazione ha cautelativamente sospeso, a far data dalla mensilità di ottobre 2023, le provvidenze in favore del Maiello, il quale risulta perdurare, afferma la Procura contabile, anche attualmente nello stato di assente ingiustificato dal servizio.

A pagina 14 dell'atto di citazione vi era, pertanto, un dettaglio delle ritenute fiscali e previdenziali ricomprese nell' importo lordo di € 16.673,16.

La condotta dell'odierno convenuto, a dire della Procura

contabile, è da considerare illecita per indebita percezione di emolumenti pubblici a fronte dell'ingiustificata assenza dal servizio del militare, e sussistono, in merito, tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa.

Il rapporto di servizio è costituito dal rapporto di pubblico impiego con l'Esercito Italiano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nell'ambito della struttura ministeriale del Dicastero della Difesa, in specie derivante dall' inquadramento nel 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana".

La condotta antigiuridica è costituita dall' indebita percezione di emolumenti pubblici in relazione ad assenze ingiustificate dal servizio, in quanto il Maiello, dopo aver esaurito tutte le giornate di licenza che aveva a disposizione, dall' 11 maggio 2023 è rimasto consapevolmente assente dal servizio per alcuni mesi, in specie ai fini del danno erariale sino alla data del 30 settembre 2023, atteso che dall' ottobre 2023 è stato sospeso il pagamento di ogni emolumento al Maiello. La parte attorea rimarca che il convenuto risulta tuttora assente ingiustificato dal servizio sino al 24 ottobre 2024 (data di deposito dell'atto di citazione).

Rileva la Procura contabile che, sebbene il convenuto adduca motivazioni di salute, lo stesso non ha prodotto all'Amministrazione di appartenenza alcun certificato medico idoneo a giustificare una licenza straordinaria per

malattia per l'arco temporale oggetto di contestazione. Dalla documentazione sanitaria prodotta (due certificati medici del 10 maggio 2023 e del 15 maggio 2023) non vi era riferimento ad alcuna prognosi che giustificasse l'astensione dal lavoro, e, peraltro, la prescrizione di accertamenti clinici strumentali – risonanza magnetica della colonna lombare - non era stata eseguita dalla parte convenuta, siccome asserito dal dott. Roberto Cartacci, che aveva indicato gli accertamenti suddetti.

La parte attorea contestava anche la violazione dell'art. 748 del d.p.r. n. 90/2010, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che prevede l'immediata comunicazione al superiore dell'impedimento per malattia e, in caso di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi. La normativa di specie, art. 55 – *septies* comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 prevede, inoltre, il corretto procedimento nell' ipotesi di assenza per malattia protrattasi per un periodo superiore a dieci giorni e , in ogni caso, l' assenza dal servizio per malattia deve essere sempre giustificata da un certificato medico che indichi una prognosi di un determinato numero di giorni, ovvero la previsione dell' arco temporale in cui il paziente deve astenersi dall' attività lavorativa per motivi di salute, mentre il certificato deve operare sempre in modo non

retroattivo. D' altro canto nel febbraio 2023 il medesimo convenuto aveva correttamente giustificato la propria assenza dal servizio con idonea diagnosi, terapia e prognosi.

Sotto il profilo soggettivo la parte attorea contesta l'elemento soggettivo del dolo, anche nella forma eventuale, o, in subordine, della colpa grave. Dalle evidenze documentali risultava che il Maiello avesse piena contezza dell'assenza ingiustificata, idonea ad integrare l'elemento soggettivo anche nella forma dell'accettazione del rischio o, in subordine, una inescusabile e marchiana negligenza qualificabile in termini di colpa grave. Elementi sintomatici in merito erano costituiti da: la chiarezza ed inequivocità delle norme in materia; la correttezza della condotta e del procedimento tenuti nel febbraio 2023 per analoga vicenda ( con produzione del certificato indicativo di un determinato numero di giorni di prognosi); i ripetuti inviti del superiore del Maiello e del responsabile dell' Ufficio del personale alla necessità della produzione di certificazioni mediche con indicazione dei giorni di prognosi; le reiterate prospettazioni difensive rese dal convenuto in ordine all' effettuazione di cicli di terapie e di esami diagnostici, con riserva di produrre adeguata certificazione, mentre è stato accertato che il Maiello, nel periodo contestato, non ha effettuato alcun esame diagnostico né intrapreso alcun percorso terapeutico.

La quantificazione del danno, secondo la prospettazione

attorea è pari ad € 16.673,16, danno comprensivo di tutte le provvidenze e gli emolumenti lordi erogati al Maiello dall'Amministrazione di appartenenza nell' arco temporale in cui il convenuto è risultato ingiustificatamente assente dal servizio determinando un danno patrimoniale diretto da indebita retribuzione stipendiale per prestazioni non rese e per assenze lavorative non giustificate. L' importo è quantificato al lordo delle prestazioni patrimoniali imposte dalle leggi in materia fiscale e/o previdenziale.

Conclude la Procura contabile per la condanna del convenuto alla somma di € 16.673,16 in favore del Ministero della Difesa - Esercito Italiano, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo ed agli interessi legali dalla data dell'eventuale sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

In sede di udienza di discussione, non comparsa e non costituita la parte convenuta, la Procura confermava le richieste di cui all' atto introduttivo; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

***DIRITTO***

Osserva il Collegio che in via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto che, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Sempre in via preliminare va ribadito, secondo consolidata giurisprudenza contabile (cfr. Sez. II Centr. n. 29/2025, Sez. III Centr. n. 210/2024 e Sez. II Centr. n. 193/2024), che le

prove raccolte nel procedimento penale sono utilizzabili per formare il convincimento del Collegio e, nel caso in esame, sono sufficienti per l' accoglimento della domanda di risarcimento formulata dalla Procura, Infatti, osserva il Collegio, il giudice contabile, al fine di formare il proprio libero convincimento, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio delle parti, tutte le prove, anche atipiche, quali, ad esempio, scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti dell' istruttoria penale o amministrativa, verbali di prove espletate in altri giudizi, sentenze rese in altri giudizi civili o penali, perizie stragiudiziali, consulenze tecniche d' ufficio rese in altri processi e chiarimenti resi dal c.t.u. La giurisprudenza, infatti, sottolineando come l' ordinamento non preveda la tassatività dei mezzi di prova e, dunque, consenta al giudice di formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche (cfr. Cass. civ. n. 9507/2023 ord.), ha in più occasioni ribadito la necessità che i mezzi di prova, al fine di realizzare il giusto processo ed assicurare la ragionevole durata, circolino tra i diversi plessi giurisdizionali (cfr. Cass. civ. n. 2947/2023 ord. e n. 30298/2023 ord.).

Nel merito le evidenze probatorie a base della contestazione penale appaiono pregnanti ai fini della responsabilità erariale.

Il rinvio a giudizio di Santo Maiello per il reato di diserzione aggravata relativamente al capo di imputazione contestato dalla Procura militare procedente conseguente all'annotazione del 16 maggio 2023 del Comandante del 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana" rappresenta una fattispecie sussumibile nel danno erariale.

Il rapporto di servizio è senza dubbio configurato dal rapporto di pubblico impiego con l'Esercito Italiano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nell'ambito della struttura ministeriale del Dicastero della Difesa, in particolare derivante dall' inquadramento nel 78° Reparto Comando e Supporti Tattici "Lupi di Toscana".

La condotta antigiuridica, come correttamente prospettato dalla Procura, è costituita dall' indebita percezione di emolumenti pubblici in relazione ad assenze ingiustificate dal servizio, in quanto il Maiello, dopo aver esaurito tutte le giornate di licenza che aveva a disposizione, dall' 11 maggio 2023 è rimasto consapevolmente assente dal servizio e retribuito indebitamente per alcuni mesi sino al 30 settembre 2023, atteso che dall' ottobre 2023 è stato sospeso il pagamento di ogni emolumento al Maiello . La parte attorea rimarca che il convenuto risulta tuttora assente ingiustificato dal servizio sino al 24 ottobre 2024 (data di deposito dell'atto di citazione).

Nella specie, sebbene il convenuto adduca motivazioni di

salute, lo stesso non ha prodotto all'Amministrazione di appartenenza alcun certificato medico idoneo a giustificare una licenza straordinaria per malattia per l'arco temporale oggetto di contestazione. Dalla documentazione sanitaria prodotta (due certificati medici del 10 maggio 2023 e del 15 maggio 2023) non vi era riferimento ad alcuna prognosi giustificativa dall'astensione dal lavoro, e, peraltro, la prescrizione di accertamenti clinici strumentali – risonanza magnetica della colonna lombare - non era stata eseguita dalla parte convenuta, siccome asserito dal dott. Roberto Cartacci, che aveva indicato gli accertamenti suddetti. Spettava, di converso, al convenuto, anche in forza del principio della cd. vicinanza della prova, supportare di essere in uno stato di malattia tale che lo rendesse ideneo a prestare il servizio (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 199/2024)

La parte attorea ha contestato anche la violazione dell'art. 748 del d.p.r. n. 90/2010, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che prevede l'immediata comunicazione al superiore dell'impedimento per malattia e, in caso di assenza per motivi di salute, impone al il militare, senza ritardo, di trasmettere al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi. La normativa di specie, art. 55 – *septies* comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 prevede il corretto procedimento nell' ipotesi di assenza per malattia protrattasi per un periodo superiore a

dieci giorni e , in ogni caso, l' assenza dal servizio per malattia deve essere sempre giustificata da un certificato medico che indichi una prognosi di un determinato numero di giorni, ovvero la previsione dell' arco temporale in cui il paziente deve astenersi dall' attività lavorativa per motivi di salute, mentre il certificato deve operare sempre in modo non retroattivo.

Sulla questione relativa alla responsabilità con il datore di lavoro, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'art. 748 del d.p.r. n. 90/2010, obbliga il militare a dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possano comunque avere riflessi sul servizio. L' espressione "*che possono avere riflessi sul servizio*" va intesa come finalizzata a rendere doverosa la comunicazione ai superiori gerarchici (o comunque al Reparto di appartenenza) di qualunque fatto attinente al servizio. Né è attribuito al militare la possibilità di valutare l'incidenza del fatto sulle attività del Reparto (o del gruppo) considerato che tale valutazione deve essere riservata ai superiori gerarchici destinatari della comunicazione, in termini Tar Molise n. 313/2023, costituendo la fattispecie un'ipotesi di mero pericolo: in siffatto modo Tar Liguria n. 408/2023.

Al di là del rapporto tra assenza per malattia e rilievo disciplinare (cfr. C. Cass. n. 17335/2016), sussiste una palese

condotta antigiuridica ai fini del danno erariale.

La normativa , volta a contrastare e prevenire l' assenteismo, nella specie d.lgs. n. 165 del 2001 art. 55 *septies* (introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), al comma 1, ha previsto che "*nell' ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni ed in ogni caso , dopo il secondo evento di malattia nell' anno solare l' assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale*". Il legislatore ha inteso, pertanto, porre a carico del lavoratore l' obbligo di attivarsi nei suddetti sensi potendo solo una struttura sanitaria pubblica od un medico convenzionato giustificare l' assenza per malattia ( cfr. art. 55 *septies* , comma 2): in tal senso Cass. civ. Sez. lavoro n. 18858/2016.Nella specie nel certificato medico (del dott. Roberto Cartacci del 15 maggio 2023) non risultava né l'indicazione di una prognosi di astensione dal lavoro per un certo numero di giorni, né l'attestazione dell'effettivo compimento degli accertamenti clinici e terapeutici prescritti (cfr. pec dell'Amministratore della Clinica Casa del Sole, da cui risulta che il Sante Maiello nel maggio 2023 non aveva effettuato accertamenti e cicli fisioterapici).

D' altro canto nel febbraio 2023 il medesimo convenuto aveva correttamente giustificato la propria assenza dal servizio con idonea diagnosi, terapia e prognosi.

L' assenza non adeguatamente giustificata e la percezione degli emolumenti non spettanti, in forza di un indiscusso nesso di causalità, fondano il danno erariale per emolumenti indebitamente percepiti dall' 11 maggio 2023 al 30 settembre 2023 non essendo i certificati prodotti idonei a giustificare un'assenza di oltre quattro mesi. Va, pertanto, condivisa la contestazione della Procura secondo cui l' assenza dal servizio per malattia deve essere sempre giustificata da un certificato medico che indichi una prognosi di un determinato numero di giorni, ossia la previsione dell' arco temporale in cui il paziente deve astenersi dall' attività lavorativa per motivi di salute; le eventuali proroghe di tale arco temporale di astensione dovranno essere prescritte dal medico considerando il decorso della malattia, gli eventuali trattamenti ed esami effettuati, in modo che il certificato operi sempre in modo non retroattivo, ossia in modo da coprire il giorno il cui è redatto e gli eventuali giorni successivi.

L' allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro non giustificato determina il danno erariale, poiché la presenza è il parametro cui ancorare la retribuzione e risultando evidente il nesso di causalità tra la condotta delittuosa da lui posta in essere e l'evento dannoso - corresponsione di ratei mensili per assenza ingiustificate - per la P.A. ed in assenza di alcuna prestazione lavorativa (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio n. 541/2024 e n. 398/2024).

Sotto il profilo soggettivo la parte attorea contesta l'elemento soggettivo del dolo, anche nella forma eventuale, o, in subordine, della colpa grave. Dalle evidenze documentali risulta che il Maiello avesse piena contezza dell'assenza ingiustificata, idonea ad integrare l'elemento soggettivo anche nella forma dell'accettazione del rischio o, in subordine, una inescusabile e marchiana negligenza qualificabile in termini di colpa grave. Il Collegio condivide le richieste attoree, e ritiene la sussistenza del dolo che prevede quali elementi sintomatici dell' elemento soggettivo la chiarezza ed inequivocità delle norme in materia; la correttezza della condotta e del procedimento tenuti nel febbraio 2023 per analoga vicenda (con produzione del certificato indicativo di un determinato numero di giorni di prognosi); i ripetuti inviti del superiore del Maiello e del responsabile dell' Ufficio del personale alla necessità della produzione di certificazioni mediche con indicazione dei giorni di prognosi; le reiterate prospettazioni difensive rese dal convenuto in ordine all' effettuazione di cicli di terapie e di esami diagnostici, con riserva di produrre adeguata certificazione, mentre è stato accertato che il Maiello , nel periodo contestato, non ha effettuato alcun esame diagnostico né intrapreso alcun percorso terapeutico. Il convenuto, pertanto, si è assentato dal servizio nella consapevolezza che non aveva una malattia che lo rendesse inidoneo al servizio

medesimo.

La quantificazione del danno è pari ad € 16.673,16, danno comprensivo di tutte le provvidenze e gli emolumenti lordi erogati al Maiello dall'Amministrazione di appartenenza nell' arco temporale in cui il convenuto è risultato ingiustificatamente assente dal servizio determinando un danno patrimoniale diretto da indebita retribuzione stipendiale per prestazioni non rese e per assenze lavorative non giustificate (cfr. Sez. III Centr. n. 55/2025).

Tale importo va calcolato al lordo, in conformità al principio sancito con questione di massima della Corte dei conti n. 13/2021/SR/QM, per cui "*in ipotesi di danno erariale la quantificazione di somme indebitamente percepite è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo di acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile*" (cfr. anche Sez. III Centr. n. 44/2022 e n. 161/2024), seppure sussista altro orientamento, non condivisibile, di diverso avviso: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 181/2023.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando in maniera non definitiva in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Santo Maiello, dichiara la contumacia del medesimo ed accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,

**CONDANNA**

Il sig. Santo Maiello al pagamento della somma complessiva di € 16.673,16 (sedicimilaseicentosettantatre/16), in favore del Ministero della Difesa- Esercito Italiano, oltre alla rivalutazione monetaria dell'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest' ultima data e sino al soddisfo.

Pone a carico del convenuto le spese di giudizio che liquida, fino al deposito della presente sentenza in complessivi €_343,96.= (Trecentoquarantatre/96.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Depositata in Segreteria il 27/06/2025

Il Presidente

Angelo Bax

F.to digitalmente

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente